



CIRCOLARE N° 44-2014 DEL 14 NOVEMBRE 2014

LEGGE 30 Ottobre 2014 – n. 161

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis”, principalmente per ovviare a procedure di infrazione derivanti da sentenze di condanna della Corte di Giustizia Europea
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014**

TU sicurezza lavoro reso conforme su costituzione impresa e rielaborazione vdr

Per adeguarsi alla normativa dell'ordinamento europeo (Procedura di infrazione n. 2010/4227), l'art. 13 della Legge europea 2013 bis* introduce, **dopo il c. 3 dell'art. 28 del TU sicurezza lavoro 81/08 (Oggetto della valutazione dei rischi) il testo del c. 3-bis e dopo il comma 3 dell'art. 29 è aggiunto un periodo.**

“Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;*
- b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»”.*

L'argomento è quello della costituzione di una nuova impresa, circostanza nella quale il datore di lavoro, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, deve comunque dare immediata evidenza, di aver provveduto a:

- 1. indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali;*
- 2. indicare il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;*
- 3. individuare delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare;*
- 4. individuare i ruoli dell'organizzazione aziendale che devono dar corso a dette misure;*
- 5. individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.*

L'informazione di aver assolto questi obblighi* deve avvenire **“attraverso immediata evidenza e con idonea documentazione”**.

La stessa cura dell'informazione “attraverso immediata evidenza e con idonea documentazione” da rendere al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro deve usare “anche in caso di:

- a) rielaborazione della valutazione dei rischi;*
- b) di aggiornamento delle misure di prevenzione”.*

Si sa che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta, potrà accedere a tale documentazione.